

REGNO UNITO**Corte suprema, sentenza *Warner (Respondent) v Scapa Flow Charters (Appellant)* (Scotland), [2018] UKSC 52, del 17 ottobre 2018, sull'interpretazione della Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli**

18/10/2018

Nell'agosto 2012, il sig. Warner aveva noleggiato un'imbarcazione a motore dalla Scapa Flow Charters (di seguito, SFC), parte ricorrente davanti alla Corte suprema, allo scopo di effettuare delle immersioni subacquee di gruppo. Poco prima di una delle immersioni, era caduto sul pontile dell'imbarcazione ma aveva deciso di procedere lo stesso con l'immersione. In acqua, aveva avuto un malore ed i tentativi di rianimarlo in superficie non avevano avuto esito e si era dovuto constatare il decesso.

La vedova dell'uomo aveva agito in giudizio contro la SFC, argomentando che il decesso del marito era stato dovuto a negligenza da parte della società; la donna aveva pertanto chiesto un risarcimento pecuniario sia per sé sia per il figlio, nato nel novembre 2011. La società asseriva che l'azione era caduta in prescrizione ai sensi della Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli, l'art. 16, primo comma, della quale prevede che “[l]’azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero o dalla perdita o dal danneggiamento dei bagagli si prescrive nel termine di due anni”. Nella specie, le parti concordavano nell'affermare che lo sbarco della persona deceduta dall'imbarcazione poteva dirsi essere avvenuto non oltre il 18 agosto 2012, la data fissata per il termine del noleggio. Tuttavia, secondo l'art. 16, terzo comma della Convenzione, “[l]e cause di sospensione e di interruzione dei termini di prescrizione sono regolate dalla legge del tribunale adito, ma in nessun caso le azioni previste dalla presente convenzione potranno essere proposte qualora siano trascorsi [...] tre anni dalla data in cui chi promuove l'azione risarcitoria ha avuto o avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza della lesione, della perdita o del danno causato dall'incidente, qualora tale data sia anteriore”. La SFC argomentava che il diritto scozzese sulla prescrizione (in particolare, la *section 18 del Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973*) non recava alcuna causa di sospensione o di interruzione atta ad estendere i termini di prescrizione; inoltre, non rientrava nella portata delle previsioni convenzionali in quanto serviva a posticipare, e non sospendere, l'inizio dei termini di prescrizione. Il giudice di primo grado aveva accolto le ragioni della SFC. In appello, la *Inner House* aveva confermato la decisione della corte inferiore relativamente alle richieste avanzate dalla moglie per sé, ma aveva rovesciato quella relativa alle richieste avanzate per il figlio, riscontrando che, nel suo caso, i termini di prescrizione non erano scaduti.

La Corte suprema ha respinto il ricorso della SFC all'unanimità. Il *judgment* è stato redatto da Lord Hodge¹.

In primo luogo, la Corte ha rammentato che, nell'interpretazione di una convenzione internazionale, le corti nazionali debbono valutare quale sia il significato oggettivo della terminologia utilizzata e l'obiettivo della convenzione, intesa nel suo complesso. Nel Regno Unito, l'approccio all'interpretazione consolidatosi nel tempo mira a rispettare la natura internazionale del documento, di talché, nell'interesse dell'uniformità della Convenzione nel mondo, l'esegesi del testo non dovrebbe essere rigidamente governato da atti giuridici nazionali antecedenti nel tempo; piuttosto, il testo dovrebbe essere interpretato secondo principi generalmente riconosciuti. Come ausilio, le corti possono far riferimento ai lavori preparatori degli strumenti internazionali, alla giurisprudenza pertinente di paesi stranieri ed alla dottrina. Nella specie, però, tali ausili non erano di aiuto. Pertanto, la Corte suprema ha fatto riferimento a principi di interpretazione generalmente accettati.

Riguardo ai termini "sospensione ed interruzione" utilizzati nell'art. 16, terzo comma, della Convenzione di Atene, la Corte ha respinto la tesi, avanzata dalla SFC, secondo cui i termini avrebbero dovuto essere interpretati in conformità a determinati ordinamenti di *civil law*. Innanzi tutto, non è opportuno far riferimento al diritto nazionale di tali ordinamenti nell'interpretare una convenzione intesa ad operare anche in diversi sistemi di *common law*. Inoltre, persino tra i sistemi di *civil law* e gli ordinamenti c.d. misti, non vi era alcuna uniformità nel significato del termine "sospensione" all'epoca in cui era stata adottata la Convenzione di Atene. Infine, l'art. 16, terzo comma, della Convenzione di Atene non poteva essere interpretato in maniera tale da escludere previsioni nazionali il cui effetto fosse quello di posticipare l'inizio dei termini di prescrizione. Pertanto, la Corte suprema ha stabilito che l'art. 16, terzo comma, ricomprende sia le previsioni nazionali che posticipano l'inizio del periodo di prescrizione, sia quelle che lo interrompono.

Una tale conclusione è avallata anche dall'esame del significato naturale della formula "cause di sospensione e di interruzione dei termini di prescrizione". Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla SFC, non era necessario che i motivi per la prescrizione stabiliti a livello nazionale fossero formulati in maniera tale da estendersi oltre la loro sfera di applicazione nazionale, al fine di includere anche i termini di prescrizione stabiliti in convenzioni quali quella di Atene. Dunque, la sussistenza, in una norma nazionale a disciplina del periodo di prescrizione, di un motivo che sospende il periodo di prescrizione stabilito in quella stessa norma è sufficiente a rendere applicabile l'art. 16, terzo comma, della Convenzione di Atene e, nella specie, ad estendere i termini di prescrizione di un anno.

La Corte suprema ha confermato che, ai sensi del diritto scozzese, la richiesta della convenuta avanzata per conto del figlio non era caduta in prescrizione.

Sarah Pasetto

¹ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0103-judgment.pdf>.